



COMUNE DI BOLTIERE

Provincia di Bergamo

COPIA

DELIBERAZIONE N. 9 DEL 31-03-2017

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (TARI)

Il Consiglio Comunale, regolarmente convocato, si è riunito in data trentuno marzo duemiladiciassette, alle ore 20:00, nella sede comunale - Sessione Straordinaria di Prima convocazione - Seduta Pubblica.

Presiede la seduta LA SINDACA, FORLANI ARMIDA.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, MAITINO MASSIMILIANO, che provvede alla redazione del presente verbale.

Dato atto che a inizio seduta, a seguito di appello nominale da parte del SEGRETARIO COMUNALE, è stato verificato il numero legale dei Consiglieri.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti i Consiglieri:

FORLANI ARMIDA	Presente	FORLANI ANDREA	Presente
FRIGENI WALTER	Presente	PALAZZINI OSVALDO	Presente
GABRIELLI PAOLA	Presente	LENA MASSIMO	Presente
TESTA ELISABETTA	Presente	TESTA ITALO MAURIZIO	Presente
CERESA ANNA	Presente	FORESTI LUCA	Presente
APPIANI SERGIO MARIO	Presente	BOSISIO RENATA	Presente
CAVALLAZZI GIOVANNI	Assente		

Consiglieri presenti n. 12 - Consiglieri assenti n. 1

Accertato il numero legale degli intervenuti, la Presidente invita alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
F.TO DOTT.SSA PARODI MONICA

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, che comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
F.TO DOTT.SSA PARODI MONICA

=====

Introduce la Sindaca, Armida Forlani, con l'utilizzo di slide che riferisce verranno poi riprodotte sulla sezione "trasparenza" del sito comunale.

Avvia l'ordine del giorno ricordando che il Consiglio ha approvato il Bilancio di previsione nella seduta consiliare del 10/02/2017, e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Precisa che l'Amministrazione è nei termini dell'approvazione del Regolamento e poi del PEF dei rifiuti e della determinazione delle tariffe per il calcolo del tributo, che è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2017, data della seduta odierna.

Sottolinea che il Comune, nel 2016 con l'applicazione della tariffa rifiuti "puntuale", è stato lungimirante perché è di pochi giorni la notizia che è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sul decreto ministeriale che permetterà (entro 24 mesi) ai Comuni di introdurre una tariffa corrispettiva, al posto della TARI tributo, determinata in base a criteri di misurazione puntuale dei rifiuti o con sistemi analoghi, uniformi sull'intero territorio nazionale. Questa modalità di misurazione puntuale della frazione secca a Boltiere avviene tramite un sistema di rilevazione RFID (sistema di misurazione tramite microchip), adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/04/2016 che ha modificato e integralmente sostituito il Titolo III del Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, approvato con precedente deliberazione n. 31 del 08/09/2014.

La Sindaca prosegue mettendo in evidenza gli aspetti principali del Regolamento, rammentando che lo stesso è stato ampiamente modificato con l'approvazione del tributo nello scorso anno e che ora vede la modifica di due articoli. Cioè la modifica all'articolo 41, al quale si apporta la modificare la percentuale di riduzione, per le utenze domestiche innalzandola dal precedente 15% all'attuale 30% per i contribuenti che provvedono a smaltire in proprio gli scarti dei rifiuti urbani compostabili. Anche perché numeri alla mano del PEF i costi di smaltimento della frazione organica attualmente pesano in modo rilevante nella costruzione del Piano Finanziario per la gestione del servizio. L'Amministrazione intende incentivare e promuovere questa pratica con duplice valenza. Quella economica, perché è molto meno costoso trasformare i rifiuti verdi e parte di quelli umidi in "compost" nel giardino di casa, che affidarli al servizio pubblico di gestione dei rifiuti, che comporta un complesso

sistema di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento o recupero in impianti industriali. E quella ambientale, perché avviare tale frazione ad un percorso di recupero o di smaltimento determina una serie di impatti ambientali, dovuti alle attrezzature e ai materiali necessari per la raccolta, al trasporto e al recupero, che nel migliore dei casi implica il consumo di energia presso impianti industriali di compostaggio.

Altro nuovo articolato in questo Regolamento è l'articolo 42-bis che enuncia la riduzione del 50% della componente variabile della tariffa determinata per le superfici tassate nella categoria non domestica 2.01 (Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto). L'Amministrazione tenuto conto della reale produzione di rifiuti delle realtà associative comunali e non da ultimo della forte componente sociale e di sinergia con le attività del Comune, ha voluto ridurre il carico fiscale delle stesse.

Il Consigliere Italo Maurizio Testa, capogruppo della lista di opposizione "Boltiere Prima di Tutto interviene rilevando che la riduzione del 30% sul compostaggio segna un ritorno a quanto previsto in origine. Chiede:

"1) la riduzione varrà solo per chi è munito di composte o anche per altre situazioni analoghe ancorché senza il composte, come chi porta il proprio compost e verde in campagna?" La Sindaca risponde *"Oggi il regolamento per la gestione dei rifiuti è praticabile presso le utenze domestiche residenti in edificio con giardino, dunque non sono accettate altre modalità anche perché bisogna accertarsi che modi diversi possano recare danno all'ambiente o diversi disagi, ma la domanda varrà come proposta da valutare"*, anche perché l'Amministrazione stessa l'anno scorso ha fatto diverse indagini circa il fatto di poter gestire, anche tramite realtà locale gli sfalci, ma il quantitativo conferito oggi dai cittadini non permette benefici perché le pratiche sono complesse e costose.

2) "ai sensi dell'art. 42-bis per 'luoghi di culto' cosa si intende?" La Sindaca *"è un termine che si riferisce a una categoria prevista dalla norma"*. Dunque si sta parlando di tutte quelle utenze che hanno iscritto a ruolo le proprie superfici come "Associazione", ad esempio gli Alpini, la Croce Bianca, alcuni spazi del CDI o dell'Oratorio, e altri ancora.

Il consigliere Lena Massimo, prendendo spunto dalle risposte della Sindaca alle domande poste dal consigliere Testa I.M. esprime le sue perplessità sull'articolato del regolamento. In particolare, si rileva la mancata realizzazione dell'annunciata equità (visione ideologica) laddove la tariffa del 30% non è frutto di un calcolo basato sul principio secondo cui "chi produce rifiuti paga". In tal senso si scarica parte del costo del servizio, ad esempio, a chi non ha il composte. Per tale ragione il gruppo consiliare voterà contro la proposta.

La Sindaca risponde, che gli articoli proposti, sono certamente delle scelte e che le stesse sono in linea con il mandato dell'Amministrazione: favorendo il compostaggio domestico si agisce con un minore impatto ambientale e riducendo il carico fiscale, così come rivalutare alcune detrazioni perché sostanzialmente non hanno reale produzione di secco e per le motivazioni espresse in premessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 5 del 10.02.2017, immediatamente eseguibile, sono stati approvati la nota di aggiornamento del DUP (sezione strategica 2014 -2019; sezione operativa 2017-2019) e il bilancio di previsione 2017 – 2018 – 2019 e relativi allegati, secondo gli schemi di cui al D. Lgs. 118/2011;
- l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

- con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il termine per la approvazione del Bilancio di Previsione 2017, già prorogato al 28/02/2017 dall'articolo 1, comma 454 della Legge 11/12/2016, è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2017 dall'articolo 5, comma 11, del Decreto Milleproroghe n. 244 del 30/12/2016;

ATTESO che:

- il 02 marzo 2017 è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sul decreto ministeriale che permetterà ai Comuni di introdurre una tariffa corrispettiva, al posto della TARI tributo, determinata in base a criteri di misurazione puntuale dei rifiuti o con sistemi analoghi, uniformi sull'intero territorio nazionale;
- il decreto di cui sopra è attuativo di quanto previsto dal comma 667 della Legge di stabilità 2014, come modificato dalla Legge 221/2015 il cui collegato ambientale ha introdotto due novità:
 - 1) la definizione dei criteri per l'attuazione della Tari corrispettiva che viene demandata a un decreto invece che ad un regolamento, da qui la non necessità di acquisire il parere del Consiglio di Stato;
 - 2) il differimento del termine per l'adozione del DM da giugno 2014 ad un anno dalla legge 221/2015.

La nuova disciplina, contenuta nel DM in approvazione, consentirà ai Comuni di attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso, tramite sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti o di sistemi di gestione che utilizzano correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio.

DATO ATTO che:

- il decreto di cui sopra prevede un periodo transitorio di 24 mesi durante i quali i Comuni che hanno già introdotto la Tari corrispettiva utilizzando criteri diversi da quelli ministeriali, devono adeguare i propri regolamenti;
- i criteri previsti dal DM sono comunque così ampi e generici che ben pochi enti avranno necessità di adottare delle modifiche;
- il DM individua quale requisito minimo per la realizzazione di un sistema di misurazione puntuale, la determinazione del peso e/o del volume dei rifiuti urbani residui (cioè dei rifiuti indifferenziati), al quale il Comune può affiancare la misurazione di altre frazioni di rifiuto; è quindi possibile attivare sistemi di misurazione indiretta dei rifiuti, tramite le dimensioni dei contenitori o la capacità dei sacchi conferiti
- l'amministrazione di Boltiere agisce già dal 2016 applicando una tariffa rifiuti "puntuale", attraverso un sistema di misurazione indiretta della frazione secca di raccolta indifferenziata domiciliare che avviene tramite un sistema di rilevazione RFID (sistema di misurazione tramite microchip), adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/04/2016 che ha modificato e integralmente sostituito il Titolo III del Regolamento

Comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, approvato con precedente Deliberazione n. 31 del 08/09/2014;

CONSIDERATO che è volontà dell'amministrazione comunale modificare ed integrare il vigente Regolamento, con le seguenti finalità:

- 1) Incentivare maggiormente il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti, con riduzione del carico fiscale per i contribuenti che provvedono a smaltire in proprio gli scarti dei rifiuti urbani compostabili anche al fine di ridurre i costi di smaltimento che attualmente pesano in modo rilevante nella costruzione del Piano Finanziario per la gestione del servizio;
- 2) Ridurre il carico fiscale per le realtà associative comunali, tenuto conto della reale produzione di rifiuti e non da ultimo della forte componente sociale e di sinergia con le attività del Comune;

RITENUTO pertanto di:

- 1) modificare la percentuale di riduzione, per le utenze domestiche, della quota variabile del tributo di cui all'articolo 41, comma 1, del vigente Regolamento Comunale, innalzandola dal precedente 15% all'**attuale 30%**, mantenendo invariata la restante parte dell'articolo ;
- 2) introdurre un articolo 42-bis che preveda una riduzione del 50% della componente variabile della tariffa determinata per le superfici tassate nella categoria non domestica 2.01 (Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto);

DATO ATTO che, come previsto dall'articolo 44 del Regolamento medesimo, il costo di tali riduzioni resta a carico degli altri contribuenti, in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi, previsto dall'articolo 1, comma 654 della Legge 27/12/2013 n. 147;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011, il quale dispone che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. (Omissis ...)”*;

DATO ATTO che come da nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, protocollo n. 4033/2014 del 28/02/2014, l'inserimento degli atti nel portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento degli obblighi precedentemente citati;

VISTI:

- Il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
- il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 19/12/2016;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ACQUISITO altresì ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, agli atti con protocollo n. 2017/0003287 del 27/03/2017;

ATTESO che la votazione espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli 8 – voti contrari n. 4 (Palazzini, Lena, Testa IM, Foresti) - astenuti nessuno;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare, vista la narrativa che precede, l'incremento della percentuale di riduzione della quota variabile della tariffa delle utenze domestiche per il "compostaggio domestico" dal precedente 15% all'attuale 30%, di cui all'articolo 41, comma 1, del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, che pertanto, mantenendo invariato il resto dell'articolo, avrà la seguente nuova formulazione:

ART. 41 – RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. *Nella modulazione della tariffa del tributo è assicurata la seguente riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche:*

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

*Alle utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti di rifiuti organici compostabili mediante compostaggio domestico, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del **30 per cento** della quota variabile della tariffa del tributo; Per le utenze domestiche che abbiano avviato il sistema di compostaggio dei propri scarti di rifiuti organici l'applicazione della riduzione è subordinata alla presentazione di un'apposita dichiarazione, attestante l'avvenuta attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento, corredata dalla documentazione comprovante l'acquisto e l'avvenuto posizionamento dell'apposito contenitore o attrezzatura. Con la presentazione della dichiarazione il contribuente deve autorizzare il Comune, ovvero il soggetto gestore, a provvedere a verifiche, anche periodiche, finalizzate ad accertare la reale pratica del compostaggio;*

3. di approvare l'introduzione nel vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, del seguente articolo:

ART. 42 bis – RIDUZIONE TARIFFARIA PER LA CATEGORIA 2.01 "MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI E LUOGHI DI CULTO"

La tariffa delle utenze non domestiche di cui alla categoria 2.01 "Musei, biblioteche, scuole, associazioni e luoghi di culto", è ridotta del 50,00 % con riferimento alla sola componente variabile del tributo. Tale riduzione non necessita di richiesta da parte del contribuente ma viene accordata contestualmente alla attribuzione della specifica categoria di tassazione.

4. di dare atto che le modifiche di cui sopra sono state recepite nel Titolo 3 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce integralmente il documento approvato con precedente Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/04/2016;
5. di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006, dal 1° gennaio 2017;
6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nelle modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa;
7. di dichiarare, con successiva distinta votazione - voti favorevoli 8, voti contrari 2 (Palazzini, Lena) astenuti 2 (Testa I.M., Foresti), il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
F.TO FORLANI ARMIDA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MAITINO MASSIMILIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicata all'Albo on line di questo Comune in data odierna e rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Boltiere, 20-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MASSIMILIANO MAITINO

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo del Comune senza riportare, entro dieci giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Boltiere,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MASSIMILIANO MAITINO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo della deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31-03-2017
Boltiere, 20-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MASSIMILIANO MAITINO